



# Città di Albisola Superiore

Provincia di Savona

Servizio Protezione Civile

Ordinanza

SINOR / 3 / 2023 del 02-03-2023

**OGGETTO: Prevenzioni dei rischi connessi alla presenza ed alla circolazione degli ungulati selvatici nell'ambito del Comune di Albisola Superiore .**

PREMESSO che:

- Nell'ambito del centro abitato si verificano sempre più spesso avvistamenti di esemplari di ungulati selvatici, appartenenti soprattutto alla specie cinghiale (*Sus scrofa*);

RILEVATO che la presenza ricorrente di tali animali selvatici nel centro abitato di Albisola Superiore ovvero la loro frequentazione delle strade costituisce una fonte di pericolo permanente per la sicurezza della circolazione per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Albisola Superiore da anni ha un sistema di raccolta dei rifiuti definito "porta a porta" con esposizione tramite mastelle per la frazione organica e che negli ultimi mesi gli ungulati stanno mettendo in crisi questa tipologia di raccolta rovesciando i contenitori in strada creando gravi difficoltà di raccolta, ed il conseguente allarme sociale che tale situazione con i suoi rischi evidenti comporta;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge 11.02.1992, n. 157 e ss.mm.ii. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" nulla hanno a che fare con la "caccia", intesa come attività ludico-ricreativa consentita dalla legge, ma sono preordinati alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

ATTESA altresì la circostanza che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica, particolarmente delicata delle attività di controllo faunistico, essendo preordinate alla tutela della pubblica incolumità ed affidabili pertanto in via esclusiva a personale dotato delle necessarie qualifiche di "agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza";

VISTA la Legge 28.12.2015, n. 221 ed in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sugli enti locali" e ss.mm.ii. il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: "Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge".

CONSIDERATO che la Legge Regionale 01.07.1994, n. 29 e ss.mm.ii. "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" all'articolo 36, comma 4, prevede espressamente che "Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all'art. 21 comma 1, lett. e) della L. 157/1992 e ss. mm. e ii., avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza";

VISTA la D.G.R. n. 862 del 05/10/2021 che ha approvato le "Modalità per il controllo degli ungulati ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)" ed in particolare l'articolo 4 comma 1 che stabilisce e ribadisce che "Gli interventi di controllo degli ungulati in aree urbane, nelle quali la presenza di tali specie può arrecare pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, sono attuati sulla scorta di apposita ordinanza sindacale o prefettizia adottata ai sensi dell'art. 36 comma 4 della l.r. 29/1994 e sono svolti con la partecipazione ed il coordinamento del Sindaco, degli agenti del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, delle guardie comunali o di altri agenti di P.S.";

PRESO ATTO che il personale regionale adibito alle funzioni di vigilanza faunistica, già dipendente della Città Metropolitana di Genova e delle altre Province liguri, ha conservato la titolarità delle qualifiche di ps e pg a suo tempo attribuite con decreto prefettizio;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo prot. 13134 del 10.03.2017 ad oggetto "Regione Liguria. Esercizio delle funzioni di vigilanza ittico-venatoria" nella quale il Prefetto, informando contestualmente i Prefetti della Liguria, rappresenta che il Ministero dell'Interno, reso edotto della questione, ha espresso l'avviso che il personale delle Polizie Provinciali e Metropolitana trasferito alle dipendenze della Regione "conservi le stesse qualifiche, che aveva nel più ristretto ambito provinciale, anche nel più ampio ambito territoriale di competenza regionale, continuando a svolgere le stesse funzioni senza la necessità di provvedimenti prefettizi di nuova attribuzione, di estensione o di conferma della validità delle qualifiche già possedute";

### **ORDINA**

1. E' fatto divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale";
2. Tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di Albisola Superiore sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;

### **INCARICA**

- gli Agenti del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, nonché gli altri soggetti che, in base alla normativa vigente, possano essere coinvolti, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* adusi a frequentare le aree interne ai centri abitati in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose;
- la Polizia Locale di supportare e coadiuvare gli agenti del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Albisola Superiore

### **DISPONE**

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
2. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
  - Regione Liguria – Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria;
  - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
  - Questura di Savona;
  - Comando Gruppo Carabinieri – Forestali di Savona;
  - Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. SV 1;
  - Comando Stazione Carabinieri di Albisola Superiore;

- Comando Polizia Locale del Comune di Albisola Superiore;

**AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Liguria entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Albisola Superiore.

Il Sindaco  
Maurizio Garbarini